

Dichiarazione d'opinione ICWA sull'Editoria a Pagamento

La Dichiarazione d'opinione sull'editoria a pagamento (EAP), redatta dall'ICWA – Italian Children's Writers Association – intende:



- essere una netta presa di posizione dell'associazione contro l'EAP
- fare chiarezza sull'annosa questione delle pubblicazioni a spese degli autori
- esporre le ragioni della contrarietà dell'associazione a qualunque contratto di edizione con contributo e a qualsiasi altra forma simile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le forme indirette di contribuzione possono essere: o il pagamento diretto delle spese di stampa o nebulosi rimborsi spese a favore dell'EAP o l'obbligo di acquisto di copie cartacee o digitali della propria opera o di altre o le spese di editing, promozione, eccetera...

Disclaimer

La presente dichiarazione di opinione rappresenta la visione dell'Associazione ma non quella dei singoli soci e non è impositiva in nessun modo verso il comportamento dei singoli soci. Tuttavia, l'associazione si riserva la facoltà di non accettare tra i suoi associati autori che ricorrano all'editoria a pagamento (EAP).

Motivazioni della dichiarazione di opinione

Il contratto di edizione con contributo, previsto da case editrici che “vivono” di tali forme di pubblicazione a spese degli autori, è legale ma a qualunque occhio minimamente esperto appare per ciò che è: una contraddizione in termini, conveniente soltanto per chi la ponga in essere (l'editore a pagamento) ma dannosa per l'autore che decida di sottoscriverla. Perché? Occorre sintetizzare che cosa si intenda con “contratto di edizione” e di seguito cosa celi l'espressione “contratto di edizione con contributo”.

In primis, con “contratto di edizione”, secondo il dettato della Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n. 633), all'articolo 118 s'intende quel “contratto con il quale l'autore concede a un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno”. Tale contratto può essere, secondo definizione legislativa, “per edizione” oppure “a termine”.

Sempre la medesima legge, nell'articolo 130, recita che “il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. (...)”.

L'intero impianto legislativo della L. 1941/633 e successive modifiche [1] assolve a tre utili obiettivi: salvaguardare la qualità delle opere, disincentivare l'inquinamento del mercato editoriale, tutelare gli autori.

Da ciò si evince che, in secundis, un contratto di edizione con contributo è l'antitesi del primo tipo di contratto, cioè, dell'unico chiaramente considerato dalla L. 1941/633. Perciò, il contratto di edizione con contributo non ha una vera ragion d'essere poiché contraddice la motivazione stessa per cui un contratto del genere dovrebbe essere stipulato. In effetti, motivazione precipua della stipula è la cessione dei diritti – da parte

di un autore – a fronte dell'acquisizione dei medesimi diritti – da parte di un editore, grande o piccolo che sia – acquisizione che si traduce in sfruttamento economico dell'opera, ma anche in tutela, sponsorizzazione, promozione, correzione dei testi, eccetera... Insomma, in ciascuna delle attività che rendono un editore ciò che è. Ne consegue che un editore a pagamento nei fatti non fa ciò che dovrebbe, e cioè, non imprende, non rischia capitale proprio credendo nell'opera – ma rischia quello dell'autore – non si accolla tutti gli oneri previsti né investe sull'opera di ingegno o quantomeno la tutela. Spesso un editore EAP non è nemmeno registrato all'albo e soprattutto non si occupa della distribuzione.

Va aggiunto che troppo spesso le case editrici a pagamento inquinano il mercato editoriale con opere pubblicate sbrigativamente, senza valori aggiunti, senza rilevanza letteraria, senza controlli a monte che ne arricchiscano le potenzialità, senza l'interfaccia necessario e indispensabile di molte figure professionali che ne arginino le mancanze e ne cancellino le grossolanità. Il loro intento è solo economico. L'effetto purtroppo è la saturazione irrispettosa e grossolana del mercato.

Gli effetti negativi delle case editrici a pagamento si ripercuotono anche sugli autori, amplificando il messaggio erroneo e avvilito che occorra pagare per essere pubblicati e che perciò scrivere non sia quell'attività creativa e culturale difficile, professionale e di valore che invece è.

Per tutti questi aspetti e motivi, il “no” dell'ICWA all'EAP è limpido e netto.

I Nota: In Italia, il diritto d'autore è tutelato anche dal decreto legislativo 15 marzo 2017 n° 35 – che ha recepito la direttiva comunitaria europea 2014/26/UE, dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile italiano e dalla L. 2019/37.